**ALLEGATO 3**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA**

**Regione Puglia** (c.f. 80017210727) – **Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali** di seguito indicata **come “Sezione”** - Lungomare Nazario Sauro. 31 - 70121 BARI, rappresentata per delega della Giunta regionale dalla Dirigente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede sita in Bari, corso Sonnino, n. 177

**E**

**l’Ente privato/l’Ente pubblico** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/PIVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale suo Legale rappresentante, di seguito indicato come **“Soggetto beneficiario”.**

**PREMESSO CHE**

* con l’art. 8 della L.R. 12/2005, la Regione Puglia sostiene iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione della cultura della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale, anche in concorso con gli enti locali e con le istituzioni culturali, scientifiche e universitarie;
* ai sensi della precitata normativa, la Giunta regionale della Puglia con Deliberazione 24 luglio 2023, n. 1045, ha approvato le Linee di Indirizzo per la predisposizione dell’Avviso pubblico 2023;
* con A.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ della Sezione è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze di finanziamento, pervenute a seguito dell’avviso pubblico emanato con A.D. n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* all’Iniziativa denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (di seguito denominata “Iniziativa”) presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato assegnato un contributo per l’erogazione del quale è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
* con A.D. n. \_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è provveduto ad assumere l’impegno contabile per assicurare la copertura finanziaria per l’Iniziativa approvata e oggetto della presente Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso,

tra la **REGIONE PUGLIA** e **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al presente atto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Disposizioni generali**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in materia di “Iniziative per la Pace e per lo Sviluppo delle Relazioni tra i Popoli del Mediterraneo” promosse da enti privati senza scopo di lucro e soggetti pubblici.

**ART. 2**

**Attività oggetto dell’accordo**

1. Le attività disciplinate dalla presente convenzione sono finalizzate a incentivare il sostegno di iniziative per la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo realizzate da enti privati senza scopo di lucro e soggetti pubblici in coerenza con le linee di indirizzo per la predisposizione dell’Avviso Pubblico approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1045 del 24/07/2023 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2005.

**ART. 3**

**Obblighi ed adempimenti**

**A) Obblighi a carico del beneficiario**

1. L’ente beneficiario si impegna a realizzare le attività dell’iniziativa secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
2. L’ente beneficiario si impegna, inoltre, :
* a rendicontare le spese sostenute;
* a trasmettere la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nell’iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
* a conservare e rendere disponibile presso la propria sede, per cinque anni dall’erogazione del contributo, le fatture, i giustificativi di spesa o documenti contabili di valore probatorio equivalente, regolarmente quietanzati. In caso di partenariato, il soggetto proponente deve conservare copia conforme all’originale dei documenti dei soggetti partner, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva dell’iniziativa finanziata.
* ad assumere la responsabilità delle risorse complessivamente disponibili, anche in caso di partenariato;
* ad intrattenere con la Regione Puglia ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario ai fini della concessione ed erogazione del contributo finanziario;
* a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto o situazione che possano ritardare o impedire la realizzazione dell’iniziativa;
* a rispettare i tempi previsti per lo svolgimento delle attività previste dall’iniziativa;
* ad assicurare che le attività previste dall’iniziativa siano state realizzate o si devono realizzare nel rispetto del principio di sana e corretta gestione finanziaria e contabile.

**B) Adempimenti a carico della Regione**

* + 1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione Puglia concede all’ente beneficiario un contributo finanziario pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo quanto determinato con Determina Dirigenziale n.\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. L’erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta dell’ente beneficiario e secondo le modalità indicate al successivo art. 7 .

3 La Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune le verifiche tecnico-amministrative e i controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e liquidate per la realizzazione delle attività e sugli adempimenti a carico dell’Ente beneficiario.

**ART. 4**

**Entità del finanziamento**

1. L’importo del contributo finanziario regionale assegnato con il presente accordo è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a fronte di un costo totale dell’iniziativa pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**ART. 5**

**Spese ammissibili/Spese non ammissibili**

La data di inizio dell’iniziativa è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La data di fine dell’iniziativa è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di inizio dell’iniziativa e termina alla data di chiusura dell’Iniziativa.
2. Le voci di costo ammissibili, di cui all’art. 6 dell’Avviso, sono afferenti alle seguenti categorie di spesa:
3. **Logistica**: affitto e allestimento degli eventuali spazi, inclusi i costi relativi alle autorizzazioni ovvero concessioni amministrative nonché le spese derivanti dall’applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza e di sostenibilità ambientale.
4. **Innovazione tecnologica**: inclusi costi per software o apparecchiature digitali, purché e nella misura in cui direttamente imputabili all’iniziativa medesima.
5. **Promozione e pubblicità dell’iniziativa**.
6. **Personale direttamente impiegato nella realizzazione dell’iniziativa**: prestazioni d’opera professionali, intellettuali e di supporto, purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili all’iniziativa medesima, escluse le spese per coordinamento, consulenze e personale amministrativo. Non sono ammissibili i costi per l’attività svolta dai volontari che prenderanno parte alle iniziativa.
7. **Spese di missione:** tali costi sono ammissibili fino ad un limite massimo del 10% del costo complessivo dell’iniziativa.
8. **Spese di gestione:** tali costi sono ammissibili fino ad un limite massimo del 20% del costo complessivo dell’iniziativa.
9. **Imposta sul valore aggiunto** (IVA), se il beneficiario non è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche, ovvero se il soggetto passivo non recupera l’IVA dovuta.
10. Ai fini della sua ammissibilità, un costo deve essere:
11. pertinente e imputabile direttamente alle attività svolte nell’ambito dell’iniziativa;
12. reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, cioè le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili e alle specifiche prescrizioni in materia;
13. giustificato e tracciabile con documenti fiscalmente validi (*fatture quietanzate, nota di debito con ritenuta di acconto, scontrini dettagliati e ricevute fiscali*); la quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente (a titolo di esempio: *ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; bonifico bancario/postale*). Su tutti i documenti contabili deve essere riportato il Codice Unico di Progetto. Le fatture prive del codice identificativo CUP, per le quali non sia possibile procedere alla correzione mediante emissione di nota di credito e nuova fattura recante il CUP, devono quantomeno essere riepilogate nell’apposita autodichiarazione del legale rappresentante dell’Ente. A tal fine l’Ente utilizza il modello Allegato 4;
14. riferibile cronologicamente al periodo di vigenza dell’iniziativa: 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.
15. Tutte le spese imputabili all’iniziativa sono riconosciute al netto di IVA, tranne il caso in cui quest’ultima sia realmente e definitivamente sostenuta dall’ente beneficiario, cioè costituisca un costo non recuperabile. La condizione di soggetto IVA o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’ente beneficiario del finanziamento (in fase di presentazione rendicontazione e istanza di liquidazione del contributo).
16. Il costo complessivo dell’iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, non deve essere inferiore a € 3.000,00. Qualora lo sia, l’iniziativa è ritenuta inammissibile.
17. Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:
18. IVA, se non dovuta o se recuperabile;
19. spese per imposte e tasse non direttamente riconducibili alle attività dell’iniziativa;
20. spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
21. spese notarili;
22. spese relative all’acquisto di scorte;
23. spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfettaria;
24. oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili;
25. oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
26. oneri relativi a seminari e convegni non previsti nell’ambito dell’iniziativa;
27. oneri connessi all’adeguamento di autoveicoli o attrezzature;
28. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione dell’iniziativa;
29. non supportate da regolari documenti di spesa.
30. Non sono, inoltre, considerate ammissibili le spesesostenute per:
31. coordinamento, consulenze e personale amministrativo;
32. contributi volontari o donazioni;
33. acquisti non attribuibili esclusivamente all’iniziativa per la quale si richiede il contributo (es. toner per stampanti, cancelleria, spese telefoniche);
34. viaggio, vitto e alloggio per persone non indispensabili per l’iniziativa;
35. spese relative all’acquisto di cibo e bevande.

**ART. 6**

**Rendicontazione**

1. Le spese relative all’effettivo svolgimento delle iniziative si configurano come rimborso di costi effettivamente sostenuti per le attività strettamente correlate all’iniziativa ammessa a finanziamento.
2. La rendicontazione deve essere prodotta, nelle modalità indicate al comma 1, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa oppure, per le iniziative già svoltesi, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo finanziario.
3. La rendicontazione delle spese deve essere conforme a quanto indicato nel **quadro economico** di cui al precedente articolo 8, comma 5, lettera f. È possibile proporre una sola modifica alle voci presenti nel quadro economico dichiarato, mantenendo invariata l’entità del contributo richiesto.
4. L’Ente beneficiario del contributo regionale, al fine di ottenere l’erogazione del finanziamento è tenuto:
	* 1. a rendicontare le spese sostenute, comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento. Qualora alcune spese siano riferite in quota parte all’iniziativa, sulla documentazione andrà indicato l’importo effettivamente imputato all’iniziativa;
		2. a trasmettere la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nell’iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
		3. a trasmettere il rendiconto finale, redatto coerentemente all’impostazione del piano finanziario, accompagnato dall’ elenco dettagliato dei giustificativi di spesa (estremi, data, oggetto e importo) nonché copia conforme dei giustificativi delle spese sostenute con l’indicazione del codice CUP comunicato con le modalità dei cui al comma 1. I documenti di spesa (es. fatture, ricevute, scontrini fiscali, documenti contabili di valore probatorio equivalente.) quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto finale, privi del codice CUP, per i quali non sia possibile procedere alla correzione, dovranno essere riepilogati nell’apposita autodichiarazione del Legale rappresentante dell’Ente utilizzando il modello Allegato 4 al presente Avviso;
		4. ad allegare documentazione informativa relativa all’iniziativa (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.);
		5. a conservare e rendere disponibile presso la propria sede, per cinque anni dall’erogazione del contributo, le fatture, i giustificativi di spesa o documenti contabili di valore probatorio equivalente, regolarmente quietanzati. In caso di partenariato, il soggetto proponente deve conservare copia conforme all’originale dei documenti dei soggetti partner, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva dell’iniziativa finanziata;
		6. a tenere, unitamente ai partner di iniziativa, una contabilità specifica per l’esecuzione delle parti dell’Iniziativa di propria competenza e a garantire il rispetto delle corrette procedure di gestione contabile e rendicontazione anche da parte dei singoli partner di Iniziativa.
5. I documenti di spesa devono essere riferiti esclusivamente alle attività finalizzate all’iniziativa in oggetto e relative al periodo ammesso a finanziamento (1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023).
6. Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto proponente indicato al momento della presentazione dell’istanza come beneficiario del contributo finanziario.
7. È consentita esclusivamente l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
8. È necessario che sui giustificativi di spesa e sulle attestazioni di pagamento siano indicati i riferimenti dell’Avviso pubblico, dell’iniziativa e del CUP.
9. Non sono ammessi **documenti di spesa**:
	1. che non siano fiscalmente validi;
	2. non intestati al soggetto beneficiario del contributo o ad un partner dell’iniziativa;
	3. intestati ad un partner dell’iniziativa e rilasciati da un altro partner dell’iniziativa;
	4. che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino inerenti all’iniziativa ammessa a contributo.
10. Non è possibile concedere alcun contributo per iniziative:
	1. con costo rendicontato inferiore a € 3.000;
	2. difformi, per attività, tempistica o budget, da quanto dichiarato in sede di richiesta del contributo.
11. Non si considerano documenti di rendicontazione le autofatture, le fatture pro-forma ed i preventivi, né saranno considerate ammissibili fatture emesse da soggetti partner.
12. Non sono ammessi pagamenti in contanti e sono esclusi tutti i giustificativi di spesa privi di tracciabilità.
13. Non sono accettate spese pagate dai conti personali del rappresentante legale, soci o membri dell’Ente proponente o dei soggetti partner dell’iniziativa.
14. L’Ente beneficiario si impegna a corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner dell’Iniziativa, alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero pervenire dalla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.
15. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, le verifiche tecnico-amministrative e i controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e liquidate per la realizzazione delle attività e sugli adempimenti a carico dell’Ente beneficiario.

**ART. 7**

**Modalità di erogazione del contributo concesso**

1. Il contributo assegnato nel rispetto degli equilibri complessivi finanziari del bilancio regionale, tenuto conto dei vincoli prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento a carico degli enti territoriali, è liquidato in un’unica soluzione con Determinazione dirigenziale della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, a seguito di trasmissione dell’istanza di liquidazione.
2. L’erogazione del finanziamento è, altresì, subordinata:
	1. all’accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che Regione Puglia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;
	2. alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l’insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
3. Le verifiche di cui al comma 2, nel caso di iniziative o progetti svolti congiuntamente con partner, saranno estese a tutti i componenti del partenariato.

**ART. 8**

**Revoca del contributo**

1. La Regione non procede all’erogazione del contributo e dispone con atto dirigenziale la **revoca** del finanziamento qualora il beneficiario, o, nel caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:
2. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso;
3. rinunci formalmente o receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
4. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione dell’iniziativa finanziata;
5. realizzi un’iniziativa difforme da quella dichiarata nella domanda;
6. non realizzi, o realizzi parzialmente l’iniziativa e le attività programmate;
7. non raggiunga i risultati previsti dall’iniziativa;
8. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
9. eroghi le attività con finalità e/o aree tematiche di intervento difformi da quelle previste nell’iniziativa;
10. apporti modifiche, rispetto all’iniziativa approvata, relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l’assegnazione di una quota del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del presente Avviso;
11. in via generale, qualora vengano accertate gravi irregolarità e/o situazioni dalle quali risulti un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni dallo stesso stabilite.
12. La Regione non procede altresì all’erogazione del contributo e dispone con atto dirigenziale la **revoca** del finanziamento nei seguenti casi:
13. iniziative non ancora avviate al 31/12/2023;
14. iniziative avviate dopo il 1° gennaio 2023 ma non concluse al 31/12/2023;
15. La Regione Puglia si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa.

**ART.9**

**Controversie**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione del presente accordo e che non dovesse trovare l’auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.

2. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.

**ART. 10**

**Trattamento dei dati personali**

1. La Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali tratterà i dati personali identificativi ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, per le finalità connesse all’Iniziativa ammessa a contributo, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Spetterà pertanto al Soggetto beneficiario, per ogni trattamento connesso all’attuazione degli interventi, regolamentare i propri rapporti in materia di privacy con i Soggetti Partner al fine di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento succitato ed in particolare acquisire l’eventuale consenso degli interessati, rispondere in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati.
3. Si precisa che, in ottemperanza al D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), tutta la documentazione da consegnare alla Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali non deve contenere dati personali degli utenti finali destinatari degli interventi e/o informazioni tali da identificare gli stessi, né "categorie particolari di dati" ex art.9 Reg. UE 2016/679.
4. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni.
5. La Regione Puglia ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le seguenti informazioni:
* il nome del Soggetto beneficiario e dei partner dell’Iniziativa, salvo i casi in cui la pubblicità leda uno o più diritti delle parti;
* gli obiettivi dell’Iniziativa, oggetto della presente Convenzione;
* l’importo ammesso a cofinanziamento con il relativo CUP.

**Art. 11**

**Oneri fiscali, spese contrattuali**

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall’art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Le Parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Per la Regione Puglia

La Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali

**Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Il Rappresentante Legale dell’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_